

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n.

520

Adottata dal Direttore Generale in data

11 MAR 2003

OGGETTO: ASL 7 c/ Floris Paolo – Lecca Mario Attilio – Conferimento incarico all'Avv. Giovanni Contu

IL DIRETTORE GENERALE


- Premesso che a seguito di tentativo mancato di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione in data 16 dicembre scorso, sono stati notificati a questa Azienda U.S.L. 7 n. 2 ricorsi promossi dal Dott. Paolo Floris e il Dott. Lecca Mario Attilio nanti il Tribunale di Cagliari Sez. Lavoro, volti ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti, entrambi medici di continuità assistenziale, a percepire l'indennità di "compenso aggiuntivo" secondo criteri di quantificazione e di adeguamento diversi e maggiorati rispetto a quelli adottati dall'Azienda U.S.L. 7;
- Ritenuto che le pretese dei ricorrenti siano fondate su di una erronea interpretazione delle norme convenzionali, in specie dell'art. 57/4° co. D.P.R. 270 /2000 e dell'art. 17 lett. d) D.P.R. n. 41 /1991, dalle quali sembra al contrario poter evincere che la voce "compenso aggiuntivo" deve essere determinato con i criteri che valevano per il calcolo delle quote di caro vita, compreso quindi il tetto massimo delle 104 ore mensili (elevabile a 156);
- Considerato che la posizione di questa Azienda U.S.L. 7 – come delle altre Aziende UU.SS.LL. – trova autorevole avvallo da parte dello stesso Assessorato dell'Igiene, Sanità e assistenza sociale come da note prot. 11250 del 12.03.2001 e prot. 14991 del 24.04.2002 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante;
- Dato atto che lo studio legale dell'Avvocato Giovanni Contu, il quale già rappresenta questa Amministrazione in altra causa promossa da altri ricorsi aventi il medesimo oggetto, può adeguatamente tutelare l'Azienda nel contenzioso di cui tratta.
- Sentiti in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.



DELIBERA

Per i motivi esposti:

- di costituirsi nel giudizio in oggetto incaricando della tutela legale dell'Azienda l'Avv. Giovanni Contu, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari Via Ancona 3.
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti.
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore legale, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM.

DIR.SAN.

LEG.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 520 del 11 MAR. 2003

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 11 MAR. 2003 al 24 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati:

Destinatari:

[Handwritten signature]
Sezione lavoro

- 3 MAR. 2003 -

PROT 5079 DA

Ricorso ex art. 414 c.p.c. nell'interesse di :

LECCA MARIO ATTILIO nato a Villagrande Strisaili 4/5/1963, ivi residente , via Vico Piave n.9, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Roma n. 136 presso e nello studio dell'avv. M. Giuseppina Salaris che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente atto,

CONTRO

AZIENDA USL N.7 di Carbonia , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Carbonia, via Dalmazia n. 83

PREMESSO CHE

1) il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di medico di continuità assistenziale, ex guardia medica, per conto della Azienda USL n.7 di Carbonia

2) lo stesso presta attualmente, in regime di parasubordinazione, la medesima attività;

4543

3) il trattamento economico dell'attività di collaborazione professionale è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 58 D.P.R. 484/1996 e 57 D.P.R. 270/2000, che prevedono espressamente il diritto del medico a percepire l'indennità denominata "compenso aggiuntivo" (già caro vita).

4) una delle voci retributive spettanti ai medici di continuità assistenziale è rappresentata dal c.d. "compenso aggiuntivo, disciplinato nel comma 4 di entrambi gli articoli succitati. In particolare la norma di cui all'art. 58 D.P.R. 484/96 dispone che <<il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1 , lett. D, del D.P.R. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30/4/1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato nell'art.45, punto c., 2° alinea>>. L'art. 57 D.P.R. 270/2000 ha un contenuto analogo , salvo il riferimento agli incrementi per i quali si fa rinvio all'art. 45, lett. A2 , comma 2.

5) dalla lettura delle norme si ricava che tale compenso - con l'introduzione della disciplina di cui al D.P.R. 484/96, peraltro riaffermata dal D.P.R. 270/2000 - ha assunto una valenza completamente nuova e differente rispetto all'istituto del caro vita già previsto dalla normativa contrattuale ~~previgente~~ sostituendo una integrazione dell'onorario professionale del medico convenzionato.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

28 FEB. 2003

PROTOCOLLO 1
ARRIVO

Con l'introduzione di tale compenso come una delle voci contrattuali che compongono il trattamento economico dei medici incaricati dei servizi di continuità assistenziale, si è dunque inteso garantire agli stessi sanitari un adeguamento costante del compenso rispetto all'aumento del costo della vita; in altre parole tale compenso svolge la stessa funzione che la c.d. "scala mobile" aveva per i lavoratori subordinati.

Tale adeguamento appare, pertanto, del tutto simile a quello previsto per i medici di medicina generale che percepiscono questo emolumento, posto che l'art. 45 lett. A comma 2 stabilisce incrementi percentuali, secondo varie scadenze, sull'importo in essere alla data del 30/4/1992 (DPR 484/1969) ovvero alla data del 31/12/1997 (DPR 270/2000).

6) il compenso aggiuntivo rappresenta, quindi, una voce retributiva che consente un adeguamento periodico della retribuzione dei medici convenzionati, anche se non può essere legata ad indici fissi di incremento del costo della vita posto che il disposto di cui all'art. 8 comma 1, lett. h del D.lvo 502/1992 ha fatto venir meno tutti gli elementi normativi direttamente riconducibili al lavoro dipendente. Dalla considerazione che è venuta meno anche la c.d. scala mobile, si argomenta che il riferimento all'art. 17 del D.P.R. 41/91 deve essere limitato ai criteri di computo del quantum economico del compenso.

La natura e funzione dell'attuale istituto rispetto a quello previgente (del c.d. caro vita) è stata più volte affermata sia da circolari ministeriali che dalla stessa giurisprudenza lavoristica, che ne hanno accentuato le differenze ribadendo che il compenso aggiuntivo non è sottoposto alle limitazioni orarie previste dal D.P.R. 41/91 (104 ore mensili) sia perché le stesse limitazioni non sono previste nel D.P.R. 484/96 e nel D.P.R. 270/00 ed anche perché nella circolare del Ministero della Sanità n. 1200/SRC/MG873 del 27.05.1998 si afferma testualmente che << *il compenso aggiuntivo va corrisposto sino alla concorrenza del tetto massimo delle ore di attività e non con riferimento a quelle indicate nel D.P.R. n. 41/1991*>>. La natura giuridica nuova del compenso aggiuntivo è, in certo qual modo, ribadita anche nelle circolari dello stesso Ministero n. 1200/SRC/MG/CA/QUE.1/1211 del giugno 2000 e n. 1200/SRC/MG/CA/QUE1/849 del 01/06/2001, ove si conferma che *detto compenso va corrisposto in base alle ore effettivamente prestate*.

Si rileva dunque che il fondamento positivo del credito vantato nei confronti della AUSL convenuta è da rinvenirsi nelle disposizioni di cui all'art. 58 D.P.R. 484/96 e all'art. 57 D.P.R. 270/00, le quali fanno riferimento al criterio menzionato nella disposizione di cui all'art. 17 D.P.R. 41/91 - compresa l'integrazione specificata dall'art. 45 co.2 punto c) D.P.R. 484/96 e dall'art. 45 lett. A2 punto 2 D.P.R. 270/00, oltre che dalla circolare del Ministero della Sanità n. 1200/SRC/QUE/227 / del 18/2/2000 - *unicamente come metodo tecnico contabile per determinare il titolo azionato*.

7) la Azienda USL convenuta, senza alcuna e valida giustificazione tecnico contabile, ha disatteso i criteri retributivi che emergono dalle norme invocate ed ha corrisposto, illegittimamente, una retribuzione differente ed inferiore a quella che il ricorrente aveva diritto di percepire, come indicato nel prospetto riepilogativo che forma parte integrante del presente ricorso e unitamente a questo notificato.

A parere del ricorrente tale determinazione della AUSL è fondata su una erronea lettura dell'art.17 cit. Questa disposizione nel prevedere alla lett. d2 del comma secondo che << il compenso tabellare che , sommato alle quote di caro vita spettanti nel semestre precedente , costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla lett. a) moltiplicato per il numero di ore dell'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili . Detto tetto è elevato a 156 ore nei confronti dei medici che svolgono le attività di cui all'art. 22 per un orario massimo di 38 ore settimanali>> , intende unicamente stabilire le modalità di determinazione del "compenso tabellare" e cioè della base per l'applicazione dei criteri di computo stabiliti dalla L. 38/86 , mediante i quali si addiveniva alla quantificazione dell'importo delle quote caro-vita, e non anche a porre delle limitazioni riguardo al numero di ore lavorate per le quali corrispondere il caro-vita. In pratica viene considerato un modo attraverso il quale individuare un valore di incremento percentuale da applicare a tutte le ore di attività effettivamente svolta.

Se il fine del compenso aggiuntivo è quello di incrementare la paga oraria prevista per ogni ora di attività, il riferimento al tetto delle 104 ore non può essere considerato un limite oltre il quale non viene riconosciuto tale compenso, ma piuttosto trova la sua spiegazione con il fatto che il numero delle 104 costituisce il limite massimo delle ore di incarico per i medici di continuità assistenziale. Tant'è che dalla stessa disposizione di cui all'art. 5 del DPR 41/91 si evince che l'incarico di guardia medica può essere attribuito per un massimo di 24 ore settimanali , e cioè 103, 92 ore mensili (24X4,33 settimane) , per cui la base di calcolo per la determinazione del compenso tabellare ha come tetto massimo quello di 104 ore. E' importante sottolineare che tale indicazione di tetto ha unicamente la funzione suddetta , e non quella di stabilire la possibilità che il compenso orario dei sanitari debba essere decurtato del compenso aggiuntivo se in un determinato mese viene superato il numero delle 104 ore , considerato che la stessa disposizione di cui all'art. 12 (il cui contenuto è stato recepito nei DPR successivi, ad es. v. art.52 DPR 484/96) prevedeva espressamente l'eventualità che in un unico mese potesse venir svolto l'orario contrattuale di due mesi , superando così le 104 ore.

Si rileva , inoltre, che in riferimento a quest'ultima ipotesi , non essendo mai stata fatta alcuna precisazione normativa relativamente alla attribuzione compenso aggiuntivo per le ore eccedenti le 104, questa limitazione appare inspiegabile, non essendovi alcuna ragione per creare un regime retributivo differente per le ore di attività svolte oltre il supposto limite delle 104. Non solo , ma deve altresì evidenziarsi che l'attività lavorativa ulteriore viene solitamente prestata dal sanitario su espressa richiesta della ASL per far fronte alle esigenze ed alle emergenze del servizio interessato.

Pertanto appare che verosimilmente non esista alcun ostacolo per non retribuire queste ore eccedenti allo stesso modo con cui vengono retribuite le altre (entro le 104).

8) il ricorrente, per la sua opera professionale prestata nel periodo gen..2001- marzo 2001 ha percepito un' indennità di compenso aggiuntivo di £. 1026135 pari a Euro 529,95.

9) lo stesso aveva diritto di percepire nei mesi lavorati, per le ore nei conteggi specificate, l'indennità di compenso aggiuntivo per £.2.628116 pari a Euro 1357,31 salvi errori od omissioni.

10) a fronte di tale illegittima mancata corresponsione il ricorrente vanta un credito di £. 1.601.981 pari a Euro 827,35 che con interessi e rivalutazione monetaria , è pari attualmente a £. 1.816.847 pari a Euro 938,33 salvi errori od omissioni.

11)il tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c. non ha avuto esito.

Tutto ciò premesso e ritenuto il dott. Lecca Mario Attilio , ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che la s.v. Ill.ma voglia fissare l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione della causa , nella quale accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A) contraris reiectis;
- B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di compenso aggiuntivo nella misura , nei tempi e con la decorrenza contemplata dall'art. 58 D.P.R. 484/96 e dall'art. 57 D.P.R. 270/00 (1 gennaio 1995).
- C) Condannare l'Azienda ASL n.7 di Carbonia , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di £.1.816.847 pari a Euro 938,33 come da allegato prospetto e fino al saldo, e comunque anche per gli anni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfacimento coincidente con la durata di vigenza del regolamento economico invocato ed integrato con il D.P.R. 41/91.
- D) Condannare la resistente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con espressa riserva di agire per il credito maturato nel periodo successivo a quello azionato.
- E) In subordine condannare la resistente al pagamento di una somma diversa , maggiore o minore , determinata secondo CTU , oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- F) Condannare la resistente al versamento delle quote retributive e previdenziali a carico della ASL come da ACN vigente
- G) Con vittoria di spese , diritti , onorari.

In via istruttoria si richiede :

- CTU tecnico-contabile nel caso di contestazione dei conteggi che si producono
- Ammettere prova per documenti sulle circostanze di fatto indicate in espositiva

Con riserva di ogni istanza istruttoria che si rendesse necessaria con la costituzione di controparte , nonché ex art. 420 co.5 c.p.c..


Si produce e si deposita

- a) copia prospetti paga
- b) copia stralcio A.C.N.L. artt. 45 e 58 commi rif. D.P.R. 484/96
- c) copia stralcio A.C.N.L. artt. 45 e 57 commi rif. D.P.R. 270/00
- d) copia stralcio A.C.N.L. art 17 commi rif. D.P.R. 41/91
- e) elaborato tecnico contabile
- f) copia tentativo di conciliazione
- g) copia lett. racc. A/R richiesta diff. retributive ASL convenuta
- h) circolari Ministero della Sanità N. 1200/SRC/mG/873 del 27/5/98, n. 1200/SRC/QUE/227 del 18/2/2000, n. 1200/SRC/MG/CA/QUE.1.1211 del giugno 2000 e n. 1200/SRC/MG/QUE1/849 del 1/6/2001.

Esente da bollo e da diritti ai sensi della L.533/73.

Sassari, li 16 dicembre 2002

Avv. M. Giuseppina Salaris



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Delego a redigere e a sottoscrivere il presente atto, rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del relativo giudizio, ivi compresa la fase di esecuzione, ed in ogni giudizio connesso, anche quello eventuale di opposizione, l'avv. M. GIUSEPPINA SALARIS, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, transigere e conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze, ritenendo per valido e rato il suo operato.
Eleggo domicilio nel suo studio posto in Sassari, via Roma n. 136.

Mario Attilio Serafino Lecce

Sassari, li

3 marzo 2007

Per autentica della firma ed accettazione del mandato
F.to Avv. M. Giuseppina Salaris



6.9

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice, letto il ricorso che precede;


Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 1-4-2003 ad ore 9,30


MANDA all'attore di notificare al convenuto, entro il termine di giorni 10, copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, li 28 GEN. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



IL GIUDICE



E' copia conforme all'originale.

Cagliari, 28 GEN. 2003
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2003, addi 27 FEBBRAIO

richiesto come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte
d'Appello di Cagliari ho notificato copia di quanto precede a
AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, nella sede in Carbonia, via Dalmazia 83, a mezzo di odierna
raccomandata giudiziaria a.r. spedita dall'ufficio postale di CA 8, n.

A. M. M. (A. M. M.)

C. D'APPELLO DI CAGLIARI
UFF. GIUDIZIARIO
CAGLIARI

EB. 2003

5540/02 9

Tribunale di Cagliari

COPIA
AZIENDA USL N.7
CARBONIA
3 MAR 2003

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. nell'interesse di :

PROV. 5083 DA

FLORIS PAOLO nato a Cagliari 17/06/1960 , residente a Dolianova, nella via Santa Maria n.85, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Roma n. 136 presso e nello studio dell'avv. M. Giuseppina Salaris che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente atto,

CONTRO

MSW

AZIENDA USL N.7 di CARBONIA , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Carbonia , via Dalmazia , 83

PREMESSO CHE

- 1) il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di medico di continuità assistenziale, ex guardia medica, per conto della Azienda USL n.7 di Carbonia
- 2) lo stesso presta attualmente, in regime di parasubordinazione, la medesima attività;
- 3) il trattamento economico dell'attività di collaborazione professionale è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 58 D.P.R. 484/1996 e 57 D.P.R. 270/2000, che prevedono espressamente il diritto del medico a percepire l'indennità denominata "compenso aggiuntivo" (già caro vita).
- 4) una delle voci retributive spettanti ai medici di continuità assistenziale è rappresentata dal c.d. "compenso aggiuntivo, disciplinato nel comma 4 di entrambi gli articoli succitati. In particolare la norma di cui all'art. 58 D.P.R. 484/96 dispone che <<il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1 , lett. D, del D.P.R. 41/91.I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30/4/1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato nell'art.45, punto c., 2° alinea>>. L'art. 57 D.P.R. 270/2000 ha un contenuto analogo , salvo il riferimento agli incrementi per i quali si fa rinvio all'art. 45, lett. A2 , comma 2.
- 5) dalla lettura delle norme si ricava che tale compenso - con l'introduzione della disciplina di cui al D.P.R. 484/96, peraltro riaffermata dal D.P.R. 270/2000 - ha assunto una valenza completamente nuova e differente rispetto all'istituto del caro vita già previsto dalla normativa contrattuale ^{previgente} costituendo una integrazione dell'onorario professionale del medico convenzionato.

AZIENDA USL N.7
CARBONIA

28 FEB. 2003

PROTOCOLLO 1
ARRIVO

Con l'introduzione di tale compenso come una delle voci contrattuali che compongono il trattamento economico dei medici incaricati dei servizi di continuità assistenziale, si è dunque inteso garantire agli stessi sanitari un adeguamento costante del compenso rispetto all'aumento del costo della vita; in altre parole tale compenso svolge la stessa funzione che la c.d. "scala mobile" aveva per i lavoratori subordinati.

Tale adeguamento appare, pertanto, del tutto simile a quello previsto per i medici di medicina generale che percepiscono questo emolumento, posto che l'art. 45 lett. A comma 2 stabilisce incrementi percentuali, secondo varie scadenze, sull'importo in essere alla data del 30/4/1992 (DPR 484/1969) ovvero alla data del 31/12/1997 (DPR 270/2000).

6) il compenso aggiuntivo rappresenta, quindi, una voce retributiva che consente un adeguamento periodico della retribuzione dei medici convenzionati, anche se non può essere legata ad indici fissi di incremento del costo della vita posto che il disposto di cui all'art. 8 comma 1, lett. h del D.lvo 502/1992 ha fatto venir meno tutti gli elementi normativi direttamente riconducibili al lavoro dipendente. Dalla considerazione che è venuta meno anche la c.d. scala mobile, si argomenta che il riferimento all'art. 17 del D.P.R. 41/91 deve essere limitato ai criteri di computo del quantum economico del compenso.

La natura e funzione dell'attuale istituto rispetto a quello previgente (del c.d. caro vita) è stata più volte affermata sia da circolari ministeriali che dalla stessa giurisprudenza lavoristica, che ne hanno accentuato le differenze ribadendo che il compenso aggiuntivo non è sottoposto alle limitazioni orarie previste dal D.P.R. 41/91 (104 ore mensili) sia perché le stesse limitazioni non sono previste nel D.P.R. 484/96 e nel D.P.R.

270/00 ed anche perché nella circolare del Ministero della Sanità n. 1200/SRC/MG873 del 27.05.1998 si afferma testualmente che << **il compenso aggiuntivo va corrisposto sino alla concorrenza del tetto massimo delle ore di attività e non con riferimento a quelle indicate nel D.P.R. n. 41/1991**>>. La natura

giuridica nuova del compenso aggiuntivo è, in certo qual modo, ribadita anche nelle circolari dello stesso Ministero n. 1200/SRC/MG/CA/QUE.1/1211 del giugno 2000 e n. 1200/SRC/MG/CA/QUE1/849 del 01/06/2001, ove si conferma che *detto compenso va corrisposto in base alle ore effettivamente prestate.*

Si rileva dunque che il fondamento positivo del credito vantato nei confronti della AUSL convenuta è da rinvenirsi nelle disposizioni di cui all'art. 58 D.P.R. 484/96 e all'art. 57 D.P.R. 270/00, le quali fanno riferimento al criterio menzionato nella disposizione di cui all'art. 17 D.P.R. 41/91 - compresa l'integrazione specificata dall'art. 45 co.2 punto c) D.P.R. 484/96 e dall'art. 45 lett. A2 punto 2 D.P.R. 270/00, oltre che dalla circolare del Ministero della Sanità n. 1200/SRC/QUE/227 / del 18/2/2000 - *unicamente come metodo tecnico contabile per determinare il titolo azionato.*

7) la Azienda USL convenuta, senza alcuna e valida giustificazione tecnico contabile, ha disatteso i criteri retributivi che emergono dalle norme invocate ed ha corrisposto, illegittimamente, una retribuzione differente ed inferiore a quella che il ricorrente aveva diritto di percepire, come indicato nel prospetto riepilogativo che forma parte integrante del presente ricorso e unitamente a questo notificato.

FLORIS PAOLO ASL 07

Periodo	Ore	Compenso agg. Dovuto	Compenso agg. Pagato	Conguaglio	Differenza a credito	Differenza rivalutata	Interessi legali	Credito maturato
Lug. 97	120	728879	332083					
Ago.	144	747847	332083					
Genn. 98	120	805104	342045					
Feb.	96	719661	333546					
Mar.	123	840164	342045					
Giu.	60	645454	282660					
Feb. 2000	103	824559	340984					
Mar.	102	822109	339922					
Apr.	112	902707	342045					
Magg.	8	93505	38403					
TOTALE		7129989	3025816		4104173	4411986	242659	4654645
TOT €		3682,33	1562,7		2118,08	2278,6	125,32	2403,92

1990

A parere del ricorrente tale determinazione della AUSL è fondata su una erronea lettura dell'art.17 cit. Questa disposizione nel prevedere alla lett. d2 del comma secondo che << il compenso tabellare che , sommato alle quote di caro vita spettanti nel semestre precedente , costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla lett. a) moltiplicato per il numero di ore dell'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili . Detto tetto è elevato a 156 ore nei confronti dei medici che svolgono le attività di cui all'art. 22 per un orario massimo di 38 ore settimanali>> , intende unicamente stabilire le modalità di determinazione del "compenso tabellare" e cioè della base per l'applicazione dei criteri di computo stabiliti dalla L. 38/86 , mediante i quali si addiveniva alla quantificazione dell'importo delle quote caro-vita, e non anche a porre delle limitazioni riguardo al numero di ore lavorate per le quali corrispondere il caro-vita. In pratica viene considerato un modo attraverso il quale individuare un valore di incremento percentuale da applicare a tutte le ore di attività effettivamente svolta.

Se il fine del compenso aggiuntivo è quello di incrementare la paga oraria prevista per ogni ora di attività, il riferimento al tetto delle 104 ore non può essere considerato un limite oltre il quale non viene riconosciuto tale compenso, ma piuttosto trova la sua spiegazione con il fatto che il numero delle 104 costituisce il limite massimo delle ore di incarico per i medici di continuità assistenziale. Tant'è che dalla stessa disposizione di cui all'art. 5 del DPR 41/91 si evince che l'incarico di guardia medica può essere attribuito per un massimo di 24 ore settimanali , e cioè 103, 92 ore mensili (24X4,33 settimane) , per cui la base di calcolo per la determinazione del compenso tabellare ha come tetto massimo quello di 104 ore. E' importante sottolineare che tale indicazione di tetto ha unicamente la funzione suddetta , e non quella di stabilire la possibilità che il compenso orario dei sanitari debba essere decurtato del compenso aggiuntivo se in un determinato mese viene superato il numero delle 104 ore , considerato che la stessa disposizione di cui all'art. 12 (il cui contenuto è stato recepito nei DPR successivi, ad es. v. art.52 DPR 484/96) prevedeva espressamente l'eventualità che in un unico mese potesse venir svolto l'orario contrattuale di due mesi , superando così le 104 ore.

Si rileva , inoltre, che in riferimento a quest'ultima ipotesi , non essendo mai stata fatta alcuna precisazione normativa relativamente alla attribuzione compenso aggiuntivo per le ore eccedenti le 104, questa limitazione appare inspiegabile, non essendovi alcuna ragione per creare un regime retributivo differente per le ore di attività svolte oltre il supposto limite delle 104. Non solo , ma deve altresì evidenziarsi che l'attività lavorativa ulteriore viene solitamente prestata dal sanitario su espressa richiesta della ASL per far fronte alle esigenze ed alle emergenze del servizio interessato.

Pertanto appare che verosimilmente non esista alcun ostacolo per non retribuire queste ore eccedenti allo stesso modo con cui vengono retribuite le altre (entro le 104).

8) il ricorrente, per la sua opera professionale prestata nel periodo luglio 97- ago.97, genn. 98- marzo 98, giug.98,febr. 2000 – magg. 2000, ha percepito un' indennità di compenso aggiuntivo di £. 3.025.816 pari a Euro 1562,7.

9) lo stesso aveva diritto di percepire nei mesi lavorati, per le ore nei conteggi specificate, l'indennità di compenso aggiuntivo per £.7.129.989 pari a Euro 3682,33 salvi errori od omissioni.

10) a fronte di tale illegittima mancata corresponsione il ricorrente vanta un credito di £. 4.104.173 pari a Euro 2118,08 che con interessi e rivalutazione monetaria , è pari attualmente a £. 4.654.645 pari a Euro 2403,92 salvi errori od omissioni.

11)il tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 410 e segg. c.p.c. non ha avuto esito.

Tutto ciò premesso e ritenuto il dott. FLORIS Paolo , ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che la s.v. Ill.ma voglia fissare l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione della causa , nella quale accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A) contraris reiectis;
- B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di compenso aggiuntivo nella misura , nei tempi e con la decorrenza contemplata dall'art. 58 D.P.R. 484/96 e dall'art. 57 D.P.R. 270/00 (1 gennaio 1995).
- C) Condannare l'Azienda ASL n.7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di £.4.654.645 pari a Euro 2403,92 come da allegato prospetto e fino al saldo, e comunque anche per gli anni maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfacimento coincidente con la durata di vigenza del regolamento economico invocato ed integrato con il D.P.R. 41/91.
- D) Condannare la resistente al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con espressa riserva di agire per il credito maturato nel periodo successivo a quello azionato.
- E) In subordine condannare la resistente al pagamento di una somma diversa , maggiore o minore , determinata secondo CTU , oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- F) Condannare la resistente al versamento delle quote retributive e previdenziali a carico della ASL come da ACN vigente
- G) Con vittoria di spese , diritti , onorari.

In via istruttoria si richiede :

- CTU tecnico-contabile nel caso di contestazione dei conteggi che si producono

- Ammettere prova per documenti sulle circostanze di fatto indicate in espositiva

Con riserva di ogni istanza istruttoria che si rendesse necessaria con la costituzione di controparte , nonché ex art. 420 co.5 c.p.c..

Si produce e si deposita

- a) copia prospetti paga
- b) copia stralcio A.C.N.L. artt. 45 e 58 commi rif. D.P.R. 484/96
- c) copia stralcio A.C.N.L. artt. 45 e 57 commi rif. D.P.R. 270/00
- d) copia stralcio A.C.N.L. art 17 commi rif. D.P.R. 41/91
- e) elaborato tecnico contabile
- f) copia tentativo di conciliazione
- g) copia lett. racc. A/R richiesta diff. retributive ASL convenuta
- h) circolari Ministero della Sanità N. 1200/SRC/mG/873 del 27/5/98, n. 1200/SRC/QUE/227 del 18/2/2000, n. 1200/SRC/MG/CA/QUE.1.1211 del giugno 2000 e n. 1200/SRC/MG/QUE1/849 del 1/6/2001.

Esente da bollo e da diritti ai sensi della L.533/73.


Sassari, li 16 dicembre 2002

Avv. M. Giuseppina Salaris

WR
12/12/02


PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Delego a redigere e a sottoscrivere il presente atto, rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del relativo giudizio, ivi compresa la fase di esecuzione, ed in ogni giudizio connesso, anche quello eventuale di opposizione, l'avv. M. GIUSEPPINA SALARIS, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, transigere e conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze, ritenendo per valido e rato il suo operato.
Eleggo domicilio nel suo studio posto in Sassari, via Roma n. 136.



Sassari, li 3 febbraio 2007

Per autentica della firma ed accettazione del mandato
F.to Avv. M. Giuseppina Salaris



ca. 68
5

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice, letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 415 c.p.c.



FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno *1-6-2003* ad ore *9,30*

MANDA all'attore di notificare al convenuto, entro il termine di giorni 10, copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.


Cagliari, li *28* GEN. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL GIUDICE



E' copia conforme all'originale.
Cagliari, *28* GEN. 2003
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2003, addì 27 FEB 2003

richiesto come sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Cagliari ho notificato copia di quanto precede a AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sede in Carbonia, via Dalmazia 83, a mezzo di odierna raccomandata giudiziaria a.r. spedita dall'ufficio postale di CA 8, n.

Attesto che l'invio postale è stato effettuato
il 27/2/03
L'Ufficiale Giudiziario Carlo Dotti

EB. 2003

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
UFFICIO ESERCIZIO
(P. 1000/0000)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Igiene Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Prot. n. 11250 /A

Cagliari,

12 MAR 2001

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

OGGETTO: Compenso aggiuntivo da corrispondere ai sanitari per le ore effettuate in accedenza nel servizio di continuità assistenziale e le ore eccedenti le 156 per i medici del 118.

Al Direttore Generale
Dell'Azienda USL n°1
Sassari

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto ed in particolare alla nota di questo Assessorato prot. n°11.35 del 27.03.2000 e prot.n°10208 in data 2.03.01 e alla richiesta di ulteriori chiarimenti in merito, avanzata da codesta Azienda con nota C/940 del 2.3.01.

Si precisa, al riguardo, che secondo la previsione dell'art.58 del DPR 484/96 il compenso aggiuntivo è determinato secondo i criteri di cui all'art.17, comma 1, lett.d) del DPR n°41/91 che testualmente recita: " d) Quote di caro vita- Le quote mensili di caro vita sono determinate in linea con i criteri di cui alla legge n°38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n°13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

d2) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n°38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n°13/86, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla lettera a), moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili . Detto tetto massimo è elevato a 156 ore nei confronti dei medici che svolgono le attività di cui all'art.22 per un orario massimo di 18 ore settimanali".

Pertanto, fermo restando che il compenso aggiuntivo di cui al soprarichiamato art.58 del D.P.R. 484/96, è riconducibile al compenso per la variazione dell'indice del costo della vita esclusivamente per i criteri di calcolo del compenso medesimo, a parere di questo Assessorato, il compenso aggiuntivo in oggetto non è dovuto per le ore eccedenti le 104, o le 156 relativamente ai medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pier Luigi Cuccuru

FA/Resp. 4.177
CL/Dir. IV Sefy

AC/Resp. 1.1
G.M./Dir. I. Serv



4 copie



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dell'Igiene Sanità
e dell'Assistenza Sociale

1
L. 1/11/02
L. 1/11/02
L. 1/11/02

Prot. n. 1499/L /4.
Risposta al foglio N.
del Allegati N.

Cagliari, 24 APR 2002

Soli Ho Garau
di ore Faddis
di Faddis
pago di Faddis
di Faddis

OGGETTO: Medici di medicina generale - Differenze retributive-Compenso aggiuntivo.

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

29 APR. 2002

PROTOCOLLO
ARRIVO

15/5/02
Dott. in Orla
prepo parlamentare
al fine di assicurare
una direttore inferma
nostre condotte bene
ment'emo

Ai Direttori generali
Delle Aziende U.U.S.S.L.L.
LORO SEDI

Alla Presidenza della Giunta
Servizio del CED
SEDE

Diversi medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale convenzionati con codeste Aziende U.U.S.S.L.L., anche per il tramite dei propri legali, stanno inoltrando richiesta di corresponsione di somme arretrate, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal gennaio 1995, riferite in particolare alla voce "compenso aggiuntivo". A motivazione delle predette richieste, viene genericamente richiamata "l'erronea interpretazione delle norme convenzionali".

Con recenti note l'Avvocato Giuseppina Salaris, per conto dei seguenti medici di medicina generale: Floris Paolo - cod. reg. 03044, Coppola Giuseppe Nicola - cod. reg. 31632, Lecca Mario Attilio Serafino - cod. reg. 25227, Garau Sandro - cod. reg. 0266, Kalati Abdul Zahara - cod. reg. 31718, Demelas Maria Giovanna - cod. reg. 30782, Sotgia Antonio Mario - cod. reg. 23295, Spanu Pietro - cod. reg. 30300 segnala l'avvenuta erogazione, a favore dei propri assistiti, di somme inferiori rispetto a quelle previste dagli accordi collettivi nazionali ex D.P.R. 484/96 e D.P.R. 270/2000, con riferimento a varie voci del compenso. Per quanto attiene al "compenso aggiuntivo" viene contestato il meccanismo di calcolo di tale indennità ed in particolare la base di determinazione della stessa riferita al 1986.

Relativamente alle modalità di corresponsione del compenso aggiuntivo ai medici di medicina generale e ai medici titolari di doppio rapporto compatibile, si rammenta che questo Assessorato ha provveduto nel tempo a trasmettere le varie circolari interpretative e da ultimo, con nota n° 11250 del 12.03.01 e n°14562 del 5.04.01, ha espresso il proprio parere in merito.

Con riferimento alle varie differenze retributive segnalate, preme sottolineare, che non rientrando tra le funzioni regionali la gestione delle posizioni di lavoro dei medici ricorrenti, che risulta invece attribuita alla competenza delle Aziende USL, le quali vi provvedono avvalendosi del supporto operativo del CED regionale per la elaborazione delle spettanze, si ritiene che ciascuna Azienda USL interessata, nell'ambito della propria autonomia gestionale e tenuto conto dello stato dei singoli procedimenti, debba porre in essere le necessarie verifiche e valutare i comportamenti più opportuni da adottare.

Per il Servizio del CED si allega copia delle note citate in premessa.

Si resta in attesa di cenno di adempimento.



IL DIRETTORE DEL IV SERVIZIO
Dr.ssa Clara Loddo

Clara Loddo

REG. 21 - Ced aziende

Polo

Documento autorizzato al
n. 20 / 2003

Il Responsabile di Servizio
Domenico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 520 DEL 11 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

